



FOGLIO INFORMATIVO

Prestito Obbligazionario

Fucino 05 – 01/07/2008 – 01/07/2011

Informazioni sulla banca

Denominazione:	Banca del Fucino S.p.A.
Sede legale:	Via Tomacelli 139 - 00186 Roma
Indirizzo telematico:	www.bancafucino.it
Codice ABI:	03124
Iscritta al registro delle Imprese CCAA di Roma	n.1775
Numero di iscrizione all'albo delle Banche:	37150
Codice Fiscale:	00694710583 B
Partita IVA:	00923361000
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce:	- Fondo interbancario di tutela dei depositi - Codice di comportamento del settore bancario e finanziario
Capitale sociale:	Euro 60.000.000,00
Riserve:	Euro 23.689.434,00.

Caratteristiche dell'emissione

DENOMINAZIONE: Fucino 05 - 01/07/2008 – 01/07/2011

CODICE ISIN: IT0004388564

CONFLITTO DI INTERESSE: le obbligazioni sono emesse dalla stessa Banca del Fucino, soggetto offerente e collocatore

IMPORTO NOMINALE MASSIMO: Euro 10.000.000

TAGLIO UNITARIO MINIMO: Euro 50.000

NUMERO MASSIMO DEI TITOLI: 200

CONSEGNA E ACCENTRAMENTO: i titoli sono *al portatore* e non sono frazionabili. I titoli sono assoggettati al regime di *dematerializzazione* obbligatoria e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso "MONTE TITOLI SpA", e pertanto non potranno essere materialmente emessi.

DATA DI APERTURA DEL COLLOCAMENTO: 1° luglio 2008

DATA INDICATIVA DI CHIUSURA DEL COLLOCAMENTO: 29 agosto 2008

DATA DI GODIMENTO: 1° luglio 2008

PREZZO DI EMISSIONE: alla pari

COMMISSIONI E SPESE: Non previste

DURATA: 36 mesi

MODALITA' DI RIMBORSO: il prestito verrà rimborsato integralmente ed in un'unica soluzione alla scadenza

RIMBORSO ANTICIPATO: La Banca del Fucino S.p.A. si riserva di procedere, trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo utile di sottoscrizione, al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni, con preavviso di almeno 1 mese. Anche il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione di spese.

PERIODICITA' DI CORRESPONSIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI: I certificati sono muniti di n. 6 cedole da utilizzare per la riscossione degli interessi, numerate progressivamente da 1 (cedola 1° gennaio 2009) a 6 (cedola 1° luglio 2011)

INTERESSI DEL PRESTITO: Euribor a sei mesi meno 0,60 (base 360) **1° cedola semestrale** = 2,25%

TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE: il diritto di ottenere il pagamento degli interessi si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono pagabili; per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di

rimborsabilità delle rispettive quote.

REGIME FISCALE: gli interessi sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (attualmente del 12,50%), ove applicabili, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni. Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle obbligazioni, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

CRITERI DI RIPARTO: per ordine cronologico di ricevimento dell'ordine da parte dell'Emittente.

IMPEGNO DELL'EMITTENTE: la Banca del Fucino si impegna a fornire alla Clientela, ove richiesto, le migliori condizioni di prezzo in acquisto ed in vendita e relative quantità, nell'ambito del proprio sistema di scambi organizzati e secondo i meccanismi che ne regolano il funzionamento.

COPIA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE: Gratuita

Rischi sull'operazione

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI RISCHIO CHE CARATTERIZZANO L'INVESTIMENTO NEI TITOLI

OGGETTO DELL'EMISSIONE

La sottoscrizione delle obbligazioni del presente prestito presenta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari:

- 1) **Rischio emittente:** rischio che l'Emittente non sia in grado di pagare gli interessi maturati e/o di rimborsare il capitale a scadenza;
- 2) **Rischio di tasso:** Le obbligazioni oggetto dell'investimento attribuiscono all'investitore un rendimento variabile in relazione all'andamento dei tassi del mercato monetario

Le obbligazioni in oggetto non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

INDICAZIONE DELLE DIFFICOLTA' CHE IL SOTTOSCRITTORE PUO' INCONTRARE NEL DISINVESTIMENTO DEI TITOLI

Per gli strumenti finanziari non trattati su alcun mercato regolamentato può risultare difficoltoso od impossibile liquidare lo stesso od apprezzarne il valore effettivo.

La Banca del Fucino si impegna a fornire alla Clientela, ove richiesto, le migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità, nell'ambito del proprio sistema di scambi organizzati e secondo i meccanismi che ne regolano il funzionamento.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Art. 1 – IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario di un importo massimo di EURO 10 milioni è costituito da obbligazioni del valore nominale unitario minimo di 50.000 Euro cadauna. I certificati sono muniti di n. 6 cedole da utilizzare per la riscossione degli interessi, numerate progressivamente da 1 (cedola 1° gennaio 2009) a 6 (cedola 1° luglio 2011). I certificati obbligazionari sono al portatore e non sono frazionabili (a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformati in certificati nominativi e viceversa pur restando le cedole sempre pagabili al portatore). Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2 – DATA DI APERTURA E CHIUSURA COLLOCAMENTO

Il collocamento del Prestito Obbligazionario è aperto dal 1° luglio 2008 al 29 agosto 2008, salvo chiusura anticipata. Il pagamento delle Obbligazioni sottoscritte dovrà essere effettuato a partire dal 1° luglio 2008.

Art. 3 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse alla pari.

Art. 4 – GODIMENTO E DURATA

Il prestito ha godimento dal 1° luglio 2008 e durata 36 mesi salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 5 - INTERESSI

Le obbligazioni fruttano, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito, senza deduzioni di spese e al lordo delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 8, interessi corrispondenti ad un tasso lordo nominale annuo pari all'EURIBOR a sei mesi meno 0,60 p.p., così determinato:

- media aritmetica semplice dei tassi interbancari EURIBOR a 6 mesi (rilevati da ATIC e pubblicati sul Il Sole 24 ore), base 360 gg., relativi ai 4 gg. lavorativi precedenti la data di godimento. Si precisa che, in mancanza di

pubblicazione del "Il Sole 24 ore" si farà riferimento alla media dei dati giornalieri trasmessi da ATIC sul circuito "Reuters" purché il numero delle segnalazioni sia pari almeno a dieci e fra le aziende di credito segnalanti ve ne siano due delle seguenti:

- San Paolo - IMI; Unicredito; BNL e Banca Intesa.

In caso di mancata trasmissione anche da parte delle fonti sopraindicate sarà utilizzata la media dei tassi della stessa natura comunicati, su richiesta dell'emittente, da due delle aziende di credito richiamate. In ultima ipotesi, qualora non fosse comunque possibile disporre dei dati determinati secondo le modalità citate, in sostituzione della media aritmetica semplice dei tassi interbancari EURIBOR, sarà utilizzato il tasso ufficiale di sconto in essere alla data del 4° giorno lavorativo antecedente la data di godimento. La Banca del Fucino S.p.A. si assume l'impegno di comunicare tempestivamente il valore delle cedole (vedasi art. 11).

Art. 6 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Il prestito sarà rimborsato alla pari in unica soluzione il 1° luglio 2011, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 7 - RIMBORSO ANTICIPATO

La Banca del Fucino S.p.A. si riserva di procedere, trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo utile di sottoscrizione, al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni, con preavviso di almeno 1 mese. Anche il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione di spese.

Art. 8 - REGIME FISCALE

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni di cui al presente regolamento è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con le modifiche apportate dall'art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni di cui al presente regolamento (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze eminusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 461/97 e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

Art. 9 - CASSE INCARICATE.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avranno luogo presso intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 11 - VARIE.

Tutte le comunicazioni della Banca del Fucino agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e la Banca del Fucino sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Roma e tale autorità rimane l'unica competente senza che sia ammessa eroga alcuna.

Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana;

Per qualunque controversia è competente il Foro di Roma;

Laddove il Cliente rivesta la qualità di consumatore, non si applica quanto stabilito al punto precedente, ed il Foro esclusivamente competente è il Foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore stesso.

Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie: il Cliente, seguendo le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie quali indicate nell'avviso "Principali norme di trasparenza", può avanzare reclamo al competente ufficio della Banca del Fucino e, ove sia rimasto insoddisfatto dalla risposta avuta, può, qualora la controversia non superi un valore di Euro 50.000,00 (Euro 10.000,00 per operazioni antecedenti al 1° gennaio 2006), presentare ricorso all'Ombudsman Bancario, via IV Novembre 114, 00187 Roma.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Conflitto d'interessi

situazione in cui l'interesse personale di un soggetto è in contrasto con quello della persona da lui rappresentata. Nel caso di specie, si verifica laddove un intermediario autorizzato effettui operazioni con o per conto della propria clientela e

	<i>abbia direttamente o indirettamente interessi in conflitto con quelli della clientela anche derivanti da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizio da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo.</i>
Dematerializzazione:	<i>con riferimento alla circolazione dei titoli, la sostituzione dell'emissione dei supporti cartacei rappresentativi di titoli con semplici scritture contabili.</i>
Obbligazione	<i>titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare capitale raccolto.</i>
Prescrizione (dei diritti):	<i>è una causa di estinzione di un diritto soggettivo qualora il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge. Nel caso di specie, si fa riferimento alla prescrizione del diritto a percepire gli interessi e al rimborso del capitale.</i>
Rateo d'interessi	<i>quota d'interessi maturata dalla data di godimento del titolo alla data di sottoscrizione dello stesso.</i>
Rating (Agenzia di):	<i>Società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell'attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (a titolo di esempio sono riportati nella tabella sottostante, a partire dal migliore (Aaa), tutti i possibili rating attribuiti dall'agenzia MOODY'S) un giudizio sulla capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sull'idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato.</i>
Tasso annuo d'interesse nominale:	<i>è la remunerazione annua che l'emittente di un titolo riconosce all'investitore</i>
Tasso annuo di rendimento effettivo	<i>tasso di rendimento annuo di un titolo obbligazionario che tiene conto delle cedole, del rendimento derivante dall'eventuale reinvestimento delle cedole, del rendimento eventuale (positivo o negativo) legato allo scarto tra il prezzo d'emissione e il prezzo di rimborso</i>